

CORTE DEI CONTI

ACCORDO INDENNITA'

(ai sensi dell'art. 11 del CCNI 2002-2005)

1. Al personale della Corte dei conti, appartenente alle aree funzionali previste dal CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, addetto all'espletamento di mansioni particolarmente gravose, disagiate o impegnative, spettano, nei limiti degli stanziamenti stabiliti in sede di accordo annuale sulla ripartizione del fondo unico di amministrazione, le seguenti indennità:

- A. **indennità di lavoro gravoso**, pari ad euro 6,50 al giorno di presenza in servizio e per un numero di giorni nell'anno di riferimento non superiore a n. 223.

Tale indennità compensa l'effettivo esercizio di mansioni rischiose ovvero disagiati.

Essa spetta:

1. al personale addetto, in via permanente ed esclusiva, ad attività di:

- impiego di macchine e/o materiali e/o sostanze pericolose per l'integrità fisica;
- portineria e custodia degli stabili;
- conduzione di autoveicoli;
- funzionamento dei centralini telefonici

2. al personale che, per particolari e programmate esigenze di servizio, è adibito ad attività che richiedono gravose articolazioni dell'orario di lavoro.

- B. **indennità di lavoro disagiato**, pari ad euro 5,00 al giorno di presenza in servizio e per un numero di giorni nell'anno di riferimento non superiore a n. 223.

Tale indennità compensa l'effettivo esercizio di mansioni che comportano disagi operativi.

Essa spetta al personale addetto:

- unicamente all'uso, in via permanente ed esclusiva, di apparecchiature informatiche;
- alle attività di assistenza ai componenti del Consiglio di Presidenza;
- alle attività di comunicazione e informazione al pubblico;
- alle attività di acquisizione, conservazione e distribuzione di materiale librario, svolte presso la Biblioteca centrale;

- alle attività dell'Ufficio del consegnatario centrale, dell'Ufficio tecnico, dell'Ufficio cassa, del Protocollo generale, degli Uffici centrali di corrispondenza, svolte dai dipendenti ivi assegnati;
- alle attività inerenti compiti di conduzione e riparazione di impianti elettrici, stereofonici, termoidraulici e di ascensori; di rappresentanza in divisa alle udienze; di conservazione e cura di documenti negli archivi, di trasporto e dislocazione di mobili e arredi

L'indennità spetta altresì al personale appartenente ai profili professionali di ausiliario (pos. economica A1) e di addetto ai servizi ausiliari integrati (pos. economica B1) che svolge servizio di anticamera.

C. indennità di lavoro complementare, pari ad euro 2,10 al giorno di presenza in servizio e per un numero di giorni nell'anno di riferimento non superiore a n. 223. Tale indennità compensa l'effettivo esercizio di mansioni che richiedono un impegno aggiuntivo.

Essa spetta al personale:

- impiegato non in via permanente ed esclusiva all'uso di apparecchiature informatiche;
- in servizio presso uffici aventi una grave carenza di personale;
- chiamato a far fronte a contingenti incrementi del carico di lavoro.

D. indennità per funzionari delegati, pari ad euro 62,80 mensili e per non più di undici mesi nell'anno di riferimento.

Tale indennità spetta a coloro che svolgono le funzioni di ordinatore secondario di spesa ed è corrisposta in ragione dei mesi di effettuazione del relativo servizio.

2. Le indennità previste al punto precedente del presente accordo non sono cumulabili fra loro nè con l'indennità di posizione organizzativa ex art. 13 del CCNI del 12 novembre 2004 nè con altre forme di salario accessorio aventi natura analoga.
3. L'indennità prevista per i centralinisti non vedenti non esclude la corresponsione dell'indennità di lavoro gravoso prevista dal presente accordo.
4. Le indennità sono attribuite dal direttore dell'ufficio, sentiti gli organismi sindacali territoriali, nei limiti dell'importo complessivo quadrimestralmente assegnato all'ufficio medesimo, ai dipendenti che hanno titolo a percepire una delle indennità di cui al precedente punto 1, nel particolare rispetto del principio della presenza in servizio e del puntuale esercizio delle mansioni indicate.
5. La liquidazione delle indennità sarà effettuata dal competente Ufficio del Segretariato generale, con cadenza quadrimestrale, previa verifica di regolarità. Alla richiesta di liquidazione, che dovrà pervenire entro il decimo giorno successivo al quadrimestre, deve essere allegata una relazione del direttore dell'ufficio in ordine alla effettività delle prestazioni rese dai dipendenti riconducibili ad una delle indennità previste al punto 1.
6. L'Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del contratto integrativo, di cui all'art. 3 del contratto medesimo, esaminerà le risultanze quadrimestrali di attuazione del presente

accordo i cui esiti saranno oggetto di verifica delle parti in occasione della ripartizione del fondo unico di amministrazione.

7. L'accordo del 23 ottobre 1998 è abrogato.
8. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005.
9. Per l'anno in corso la prima liquidazione, di cui all'art. 4 del presente accordo, sarà effettuata, nei limiti dell'importo assegnato ai singoli uffici, sulla base dei primi due quadrimestri.

Roma, 21 luglio 2005

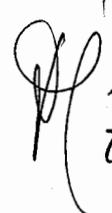


Roberto Pellegrini








Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile

Giovanni Galli

Per l'Amministrazione:

[Handwritten signature]
A. Angeletti

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL/FP *Mauro Marijuncer*

CISL/FPS *Benedetto Di...*

UIL/PA *[Handwritten signature]*

UNSA/SNACO *[Handwritten signature]*

RDB/CUB *[Handwritten signature]*

FLP *[Handwritten signature]*

CISAL/Intesa

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile
[Handwritten signature]
Giovanni Galli